

Trasparenza e scambio di informazioni nelle relazioni Italia-Liechtenstein

di Piergiorgio Valente (*)

Al pari degli accordi sottoscritti dall'Italia, rispettivamente, con Svizzera e Principato di Monaco, quello con il Liechtenstein rappresenta una ulteriore tappa nel percorso di contrasto all'evasione e alla frode fiscale internazionale. Esso rappresenta il punto di arrivo di un intenso e prolungato sforzo congiunto, orientato a conseguire un'intesa politica e tecnica in grado di cancellare il segreto bancario. Questo risultato può dirsi raggiunto e implementato soltanto a partire dal 2017.

1. Premessa

L'Italia e il Liechtenstein hanno concluso, in data 26 febbraio 2015, un'intesa in materia di scambio di informazioni, basata sul più aggiornato *standard* OCSE. Essa include l'accordo sul Modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) dell'OCSE del 2002 e un Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo (allo scopo di identificare gruppi di contribuenti che intendono dissimulare cespiti patrimoniali non dichiarati).

Tali accordi permettono di instaurare una **efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi**, volta a migliorare il contrasto all'evasione fiscale e costituiscono la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali.

Il Protocollo sulle richieste di gruppo costituisce uno strumento giuridico conforme all'art. 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, in linea con l'iniziativa di dialogo di Oslo a seguito della prima conferenza (2011) in tema di imposte ed altri crimini, e rappresenta un ulteriore significativo avanzamento nel livello di cooperazione amministrativa in materia fiscale tra i due Paesi, nonché nel percorso di allineamento dell'ordinamento del Liechtenstein agli *standards* internazionali di trasparenza (1).

L'entrata in vigore della suindicata intesa è imminente, in considerazione del fatto che in data 27 agosto 2015 è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri italiano, il Disegno di Legge per la sua ratifica ed esecuzione (2).

(*) Chairman del Comitato Fiscale della *Confédération Fiscale Européenne* (CFE).

(1) Il Liechtenstein è stato cancellato dalla *grey list* dell'OCSE nel 2009 (che annoverava 31 Paesi), a seguito della firma, nel mese di novembre dello stesso anno, del dodicesimo accordo sullo scambio di informazioni fiscali con altra entità governativa, requisito di conformità richiesto dall'OCSE per non essere considerato "paradiso fiscale".

(2) Contestualmente, sono stati adottati i Disegni di Legge di ratifica ed esecuzione:

- del Protocollo, sottoscritto in data 23 febbraio 2015, di modifica della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

- dell'accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale unitamente al Protocollo in materia di "richieste di gruppo", sottoscritto in data 2 marzo 2015;

- della Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale, sottoscritta in data 1° aprile 2015.

Per approfondimenti sul tema si vedano, A. Crosti, "Il *day after* l'Accordo tra il Principato di Monaco e l'Italia", in *il fisco*, n. 37/2015, pag. 3555; P. Valente, "Effettiva cooperazione in ambito fiscale e lotta al riciclaggio negli impegni assunti dallo Stato della Città del Vaticano", in *il fisco*, n. 39/2015, pag. 3747; P. Valente, S. Mattia, "Le prospettive nei nuovi *standard* di trasparenza e cooperazione fiscale", in *il fisco*, n. 38/2015, pag. 3645.

Approfondimento Fiscaltà internazionale

2. I nuovi rapporti tra i due Paesi e i vantaggi per i residenti in Italia

L'intesa è stata raggiunta grazie all'impegno congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano e delle autorità del Liechtenstein.

Secondo il Ministero italiano si è in presenza del punto di arrivo di un intenso e prolungato sforzo internazionale orientato a conseguire un accordo politico e tecnico in grado di cancellare il segreto bancario. Questo risultato può dirsi raggiunto e implementato a partire dal 2017.

Sempre secondo il Ministero, l'Italia è stata costantemente in prima linea nelle attività di **contrasto all'evasione fiscale** e ha sostenuto l'adozione di uno *standard* internazionale di trasparenza sin dall'inizio, partecipando al Gruppo dei 5 Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) che hanno elaborato, insieme agli Stati Uniti, l'accordo per l'applicazione della disciplina FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act* statunitense) ed il miglioramento della *compliance* fiscale internazionale (3).

L'intesa bilaterale si pone altresì in linea con la Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che ha abrogato la precedente Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 che stabiliva la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (e delle imposte sui premi assicurativi) (4).

La sottoscrizione del TIEA e del Protocollo sulle richieste di gruppo è avvenuta prima del 2 marzo 2015, termine previsto dalla normativa italiana sulla regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero (*voluntary disclosure*).

Pertanto, per effetto di tale accordo, il Principato del Liechtenstein ben presto cesserà di essere formalmente considerato "paradiso fiscale", con la conseguenza che sarà eliminato dalla c.d. *black list* - basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese - e sarà quindi equiparato ai **Paesi c.d. white list**, ai fini del regime di *voluntary disclosure*. A tale proposito, si ri-

leva che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, i Paesi *black list* che abbiano sottoscritto un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni entro il termine del 2 marzo 2015 sono di fatto equiparati agli effetti sanzionatori ai Paesi *white list*; conseguentemente non troveranno applicazione né il **raddoppio dei termini per l'accertamento**, né l'impianto sanzionatorio previsto per le violazioni relative ai Paesi *black list* (5).

Ciò consentirà una più agevole **regolarizzazione per i contribuenti italiani** che possiedono attività finanziarie in Liechtenstein, non dichiarate secondo le prescrizioni della normativa sul monitoraggio fiscale. Più specificamente, il "vantaggio" per il contribuente italiano che dispone di patrimoni nel Liechtenstein - non dichiarati all'autorità fiscale italiana - e che intende aderire alla *voluntary disclosure* consiste nella **riduzione delle sanzioni** previste nel caso in cui i predetti patrimoni e redditi siano localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata che non hanno aderito agli *standard* sullo scambio di informazioni.

Le sanzioni sono quelle fissate all'art. 5, comma 2, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 e sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale, se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE (Spazio Economico Europeo), che permettono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia.

Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di *voluntary disclosure*, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al minimo di legge, ridotto di un quarto.

3. Gli obblighi assunti dai due Stati contraenti

L'intesa complessivamente raggiunta - di imminente entrata in vigore (6) - include **tre distinti documenti**:

(3) L'Italia e il Liechtenstein peraltro si sono impegnati, con una dichiarazione congiunta, ad applicare, dal 2017, lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria sulla base del nuovo *standard* globale dell'OCSE (il *Common Reporting Standard* del 2014). Cfr. *infra*.

(4) Per approfondimenti sui più recenti sviluppi in materia di cooperazione e trasparenza fiscale a livello comunitario cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag.

639 ss.

(5) Per approfondimenti sulle criticità connesse alle transazioni con Paesi a fiscalità privilegiata cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, cit., pag. 1545 ss.

(6) L'art. 12 del TIEA Italia-Liechtenstein disciplina l'entrata in vigore e l'efficacia dell'accordo, stabilendo che l'entrata in vigore coinciderà con "il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il completamento delle ri-

a) l'**accordo (TIEA)** per lo scambio di informazioni in materia fiscale "vero e proprio", che delinea **obiettivi, modalità e limiti dello scambio di informazioni**;

b) un **Protocollo** all'accordo, il quale delinea i poteri delle Amministrazioni coinvolte nella **fase (transitoria)** che si concluderà all'atto dell'adozione di procedure di scambio automatico di dati;

c) una **Joint Declaration** nella quale l'Italia e il Liechtenstein delincono gli **obiettivi a medio termine** per la normalizzazione dei rapporti, in modo analogo a quanto fatto con la *road map* Italia-Svizzera (7).

3.1. Termini e condizioni dello scambio di informazioni

I due Paesi hanno raggiunto una intesa in merito ad obblighi reciproci di scambio di informazioni su richiesta (8). Nel delineare l'ambito di applicazione del TIEA, si prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti scambino le informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle rispettive legislazioni interne, riguardanti le imposte considerate dall'accordo medesimo (9).

Il **rispetto della competenza giurisdizionale** rappresenta un limite all'obbligo di scambio di informazioni. Infatti, lo Stato richiesto, che ha l'obbligo di fornire le informazioni - verosimil-

mente rilevanti - in conformità alle disposizioni convenzionali, non è tuttavia obbligato a fornire quelle che non sono detenute dalle sue autorità, né sono in possesso o sotto il controllo delle persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.

Dal punto di vista delle imposte interessate, lo scambio di informazioni contemplato dal TIEA ha un ambito di applicazione molto ampio. Si tratta infatti di tutte le imposte esistenti, previste dagli ordinamenti degli Stati contraenti. Le disposizioni dell'accordo si applicano anche ad ogni altra imposta di natura identica o sostanzialmente simile istituita successivamente al 26 febbraio 2015 (data di sottoscrizione dell'accordo), in aggiunta alle (o in luogo delle) imposte esistenti. In tal caso, le autorità competenti degli Stati contraenti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente eventuali modifiche sostanziali alla disciplina fiscale e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste dall'accordo stesso.

Una disposizione di particolare rilevanza è quella contenuta all'art. 5 dell'accordo in commento, il quale disciplina **modalità e limiti dello scambio** di informazioni su richiesta. Secondo tale norma, "L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1". Analogamente a quanto

spettive procedure necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo". Di tale completamento, uno Stato dà notifica all'altro. Pertanto, l'accordo entrerà in vigore, con pieni effetti, alla data dello scambio reciproco degli strumenti di ratifica. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che alla data di entrata in vigore l'accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della sottoscrizione.

(7) La *road map* Italia-Svizzera sancisce l'impegno dei due Paesi ad adottare in futuro procedure di scambio automatico di informazioni, secondo i nuovi *standard* OCSE. Il documento precisa, altresì, che - in deroga al principio generale secondo cui uno Stato non può avanzare all'altro richieste indiscriminate aventi ad oggetto un'ampia platea di soggetti (c.d. spedizioni di pesca) - sono ammesse richieste più generiche (c.d. richieste di gruppo), riferite ad un gruppo di contribuenti, le quali possono essere avanzate solo se l'Amministrazione richiedente illustra le ragioni che portano a ritenere che quel gruppo di contribuenti pone alcune criticità sul piano dell'evasione fiscale. Il § 3 della *road map* delinea azioni ulteriori, da attuarsi successivamente con apposito, separato accordo e che concernono:

- la riduzione delle aliquote convenzionali per dividendi e interessi;

- l'estensione dei benefici convenzionali ai fondi pensione con contribuzione obbligatoria;

- l'aggiornamento delle clausole anti abuso;

- l'introduzione di una clausola arbitrale, presumibilmente conforme a quanto delineato nell'art. 25 del Modello OCSE.

Nella *road map* si propone anche la riforma del regime fi-

scale dei lavoratori frontalieri, prevedendo che l'imposta prelevata nello Stato dove la persona svolge attività lavorativa non possa eccedere il 70% dell'imposta che ordinariamente graverebbe su tale reddito.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, S. Mattia, "Le prospettive nei nuovi *standard* di trasparenza e cooperazione fiscale", cit.

(8) Occorre precisare che le disposizioni contenute nell'accordo tra Italia e Liechtenstein non obbligano gli Stati contraenti allo scambio di informazioni automatico, né allo scambio di informazioni spontaneo.

Per approfondimenti sullo scambio automatico di informazioni cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2012, pag. 941 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 25 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, cit., pag. 2758 ss.

Per approfondimenti sullo scambio spontaneo di informazioni cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, cit., pag. 949 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 30 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, cit., pag. 2760 ss.

(9) Le informazioni scambiate includono quelle verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone.

Approfondimento Fiscaltà internazionale

previsto dall'art. 5 del Modello di TIEA dell'OCSE (10), l'obbligo allo scambio di informazioni su richiesta sussiste indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto necessiti delle informazioni medesime per i suoi propri fini fiscali interni o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, qualora venisse posta in essere sul suo territorio.

Se le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato richiesto non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, quest'ultimo ha l'obbligo di utilizzare tutte le misure di raccolta delle informazioni a sua disposizione al fine di soddisfare le esigenze dello Stato richiedente, anche nel caso in cui lo Stato richiesto non necessiti di tali informazioni per i suoi propri fini fiscali interni.

Il comma 4 dell'art. 5 precisa i casi in cui lo Stato richiesto non può sottrarsi all'obbligo di scambio di informazioni. Esso, piuttosto, è tenuto a far sì che la sua autorità competente sia dotata del potere di ottenere e fornire su richiesta:

- **informazioni in possesso di banche**, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
- le informazioni riguardanti la **proprietà di società**, di società di persone, dei fondi di investimento collettivo e di altre persone giuridiche;
- nel caso di piani o fondi comuni di investimento, le **informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni** nel fondo o nel piano;
- nel caso dei *trust*, le informazioni su **disponenti, fiduciari, guardiani, beneficiari** e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul *trust*;
- nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un *trust* (ad esempio, fondazione, *Anstalt*), le informazioni su ogni

persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione.

A ben vedere, si tratta di casi in cui vengono in considerazione le informazioni riservate custodite da banche o intermediari, i quali, successivamente alle modifiche introdotte nel 2005 all'art. 26 del Modello OCSE, non possono più eccipire il c.d. **segreto bancario** (11).

Ovviamente, è opportuno tenere in considerazione il fatto che, in alcuni casi, l'obbligo di fornire le informazioni può comportare, per lo Stato richiesto, un investimento sproporzionato, in termini di risorse e tempo. Per tali ragioni, l'obbligo di ottenere le informazioni relative alla proprietà delle società quotate o dei fondi o schemi di investimento collettivo pubblico non sussiste, a meno che tali informazioni possano essere acquisite agevolmente.

Con l'obiettivo di rendere effettiva la cooperazione tra i due Stati in materia fiscale, l'accordo contiene anche alcune **disposizioni di carattere procedurale** (12).

Lo scambio di informazioni su richiesta non avviene in ogni caso, essendo previste espressamente le ipotesi in cui lo Stato richiesto ha la possibilità di **rifiutare legittimamente di cooperare**. In particolare, l'autorità competente dello Stato richiesto può rifiutare di prestare assistenza:

- se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni dell'accordo;
- se la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico.

Un ulteriore limite allo scambio di informazioni è rappresentato dal segreto commerciale e professionale (13).

Lo Stato richiesto, inoltre, può rifiutare di fornire le informazioni se queste sono domandate dall'altro Stato ai fini dell'applicazione di una disposizione fiscale dello Stato richiedente che **discrimina tra un cittadino dello Stato richiesto e un cittadino dello Stato richieden-**

(10) Per approfondimenti sull'art. 5 del Modello di TIEA dell'OCSE cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, cit., pag. 954 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 55 ss.

(11) Per approfondimenti sulle modifiche introdotte nel 2005 all'art. 26 del Modello OCSE cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, cit., pag. 935 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 4 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, cit., pag. 2745 ss.

(12) Con l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, il comma 6 dell'art. 5 dell'accordo Italia-Liechtenstein prevede l'obbligo dello Stato richiesto di dare

conferma, allo Stato richiedente, della ricezione della richiesta. Esso, inoltre, entro 60 giorni dalla ricezione di questa, dà comunicazione dell'eventuale sussistenza di lacune (nella richiesta stessa). Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

(13) Il comma 2 dell'art. 7 del TIEA Italia-Liechtenstein prevede che uno Stato contraente non ha l'obbligo di fornire le informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale. Analogamente a quanto previsto dall'art. 7 del Modello di TIEA dell'OCSE, al medesimo comma, l'accordo in commento contempla anche il limite della comunicazione confidenziale (*legal privilege*) tra il cliente ed il professionista.

te, in presenza delle medesime circostanze. Al contrario, lo Stato richiesto non può rifiutare lo scambio di informazioni in ragione del fatto che il relativo credito fiscale è materia del contendere.

Di particolare rilevanza è la disposizione che sancisce, a carico dello Stato che riceve le informazioni, un **obbligo di confidenzialità**. A norma dell'art. 8 del TIEA Italia-Liechtenstein, le informazioni ricevute da uno Stato contraente devono essere considerate riservate e possono essere divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità (inclusi gli organi giurisdizionali e amministrativi) che si trovano sotto la giurisdizione dello Stato ricevente e sono interessate, in qualunque modo, dalla verifica o dalla riscossione delle imposte applicate (14).

La divulgazione a persone, entità, autorità o giurisdizioni diverse da quelle suindicate, o per fini diversi da quelli convenzionalmente previsti, può avvenire soltanto con l'espresso consenso scritto dell'autorità competente dello Stato richiesto.

3.2. Il Protocollo sulle richieste di gruppo e la *Joint Declaration*

Il Protocollo sulle richieste di gruppo - il quale rappresenta parte integrante del TIEA Italia-Liechtenstein - precisa che gli intermediari dei due Paesi richiederanno ai titolari dei conti i quali risultano residenti in Italia, entro la data di scadenza del **programma italiano di collaborazione volontaria**:

- una "autorizzazione" che dimostri che essi hanno aderito alla *disclosure*;
- in alternativa, una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Il Protocollo dispone espressamente la liceità delle richieste di gruppo relative ai conti detenuti in Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'intesa (26 febbraio 2015) e la data in cui diverrà effettivo lo scambio automatico di informazioni (previsto a partire dal 2017). Il preambolo al Protocollo precisa che le richieste di gruppo verranno ef-

fettuate in base agli *standards* OCSE, in particolare, secondo quanto previsto dal Commentario all'art. 26 del Modello OCSE (15).

La *Joint Declaration* approvata in sede di sottoscrizione dell'accordo impegna i due Paesi ad adottare lo **scambio automatico di informazioni** - secondo il c.d. *Common Reporting Standard* dell'OCSE - in un momento successivo (al pari di quanto avviene nei rapporti con la Svizzera, quella dello scambio su richiesta rappresenta una mera fase transitoria) (16). Infatti, si prevede espressamente che l'adesione allo scambio automatico di informazioni diverrà effettiva a partire dal 2017, con riferimento sia ai "vecchi" conti (aperti sino al 31 dicembre 2015) che ai "nuovi" conti (aperti dal 1° gennaio 2016).

Da ultimo, l'Italia si è impegnata a far entrare il Liechtenstein nella *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni. L'**ingresso nella *white list*** è in ogni caso subordinato all'entrata in vigore del TIEA. Tuttavia, diversamente da quanto accaduto con il Principato di Monaco, l'Italia non si è formalmente impegnata a eliminare il Liechtenstein dalla *black list* di cui al D.M. 23 gennaio 2002.

4. Considerazioni conclusive

Al pari degli accordi sottoscritti dallo Stato italiano, rispettivamente, con Svizzera e Principato di Monaco, quello con il Liechtenstein rappresenta una ulteriore tappa nel **contrasto all'evasione fiscale**, non solo tra l'Italia e il Liechtenstein medesimo - noto da decenni per la sua connotazione di "paradiso fiscale" per effetto dell'utilizzo di strumenti giuridici quali le *Anstalt* e le *Stiftung*, impenetrabili al Fisco italiano, o le società con titoli al portatore e conseguente protezione dell'anonimato degli effettivi proprietari - ma anche tra detti due Paesi e gli altri, sia dell'UE sia *extra* UE.

In ambito UE, il recepimento della Direttiva 2014/48/UE - che ha modificato la Direttiva 2003/48/CE - costituisce, con effetto dal 1° gennaio 2016, elemento di rafforzamento delle re-

(14) Tali persone o autorità possono utilizzare e divulgare le informazioni ricevute nel corso di procedimenti o nell'ambito di decisioni giurisdizionali.

(15) Per approfondimenti sulle c.d. richieste di gruppo cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, cit., pag. 925 ss.; P. Valente, L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, cit., pag. 4 ss.; P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, cit., pag. 2750 ss.

(16) Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta

era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza in materia fiscale, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi: in questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

Cfr. P. Valente, S. Mattia, "Le prospettive nei nuovi *standard* di trasparenza e cooperazione fiscale", cit.

Approfondimento Fiscaltà internazionale

gole di rigore per lo scambio di informazioni (automatico) tra i diversi Paesi.

A tal proposito, si rileva che è in corso di negoziazione il Protocollo che modifica l'accordo sulla **tassazione del risparmio** che il Liechtenstein ha sottoscritto con l'UE nel 2004 e che si basa sulle disposizioni contenute nella Direttiva 2003/48/CE (17). Il contenuto dello stipulando Protocollo non dovrebbe essere molto dissimile da quello dell'omologo Protocollo, sottoscritto da Svizzera e UE il 27 maggio 2015, di modifica dell'analogo accordo che la Confederazione elvetica ha stipulato con l'UE nel 2004 (18). L'accordo dovrebbe consentire l'applicazione di uno

standard sullo scambio automatico di informazioni uniformi, nei confronti di tutte le giurisdizioni *partner*, non molto difforme dallo *Standard globale per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie*, introdotto dall'OCSE nel 2014.

La imminente entrata in vigore del **Tax Information Exchange Agreement tra Italia e Liechtenstein** si pone nel contesto delle azioni che, a livello internazionale e comunitario, sono state intraprese ai fini del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, a cui neppure i Paesi europei non comunitari - come il Liechtenstein - possono oramai sottrarsi.

(17) Trattasi della c.d. Direttiva risparmio, applicata dagli Stati membri a partire dal 1° luglio 2005, relativa alla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e per la quale si era accertato, sin dal 2008, la non piena rispondenza agli obiettivi che apparivano unanimemente condivisi dal Consiglio fin dalla sessione del 26 e 27 novembre 2000. Infatti, risultava opportuno, tra le altre cose, evitare comportamenti elusivi conseguenti all'"incanalamento" del pagamento degli interessi attraverso operatori al di fuori dell'area territoriale di riferimento della Direttiva. È con la Direttiva 2014/48/UE, del 24 marzo 2014, che si pone rimedio - anche per il tramite di un miglioramento della qualità delle informazioni oggetto di scambio tra i Paesi - ai lamentati fenomeni elusivi, almeno dal 1° gennaio 2016, data fissata per l'adeguamento delle legislazioni nazionali alla Direttiva stessa.

Per approfondimenti sui più recenti sviluppi in tema di tassazione dei redditi da risparmio nell'UE cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, cit., pag. 675 ss.

(18) Il nuovo accordo sottoscritto dalla Svizzera con l'Unio-

ne Europea risponde alle medesime esigenze di lotta all'evasione fiscale che hanno altresì ispirato l'accordo Italia-Svizzera del 23 febbraio 2015. Esso consta principalmente di tre elementi:

- il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo *standard* globale dell'OCSE. Quest'ultimo è stato "ripreso" senza sostanziali deroghe dall'accordo con l'Unione Europea;

- lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo *standard* dell'OCSE vigente, conformemente all'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni;

- una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata "mutuata" senza modifiche dall'ancora vigente accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell'interesse della piazza economica svizzera.

Per approfondimenti cfr. P. Valente, S. Mattia, "Le prospettive nei nuovi *standard* di trasparenza e cooperazione fiscale", cit.